II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1980

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, della sottovoce ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 15 B, originari dell'Albania e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 21 aprile 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, della sottovoce ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 15 B, originari dell'Albania e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia, conformemente alla decisione 80/158/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1979 [1], l'importazione dei prodotti in causa, originari dell'Albania, è soggetta ad un contingente annuo ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 [2], in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati origi-

[1] GU n. L 42 del 18. 2. 1980, pag. 1.

[2] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

nari dell'Albania e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02 B II (codici Nimexe : 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40) categoria 15 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione